

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 maggio 2022, n. 158
GLI ANGELI DI ROLANDO SRLS - PARERE FAVOREVOLE con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Scorrano (Le) per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 con dotazione di 30 posti, da realizzare nel Comune di Scorrano alla Via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39 - ASL LE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

RR 5/2019 – ART. 7.1 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 *“Requisiti minimi strutturali”* sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglie e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec trasmessa il 10/03/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0004899 del 22/03/2021 di questo Ente, il Suap del Comune di Lecce a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Marco Santoro, in qualità di legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls – PI 05108430751 - con sede in Nardò alla via De Viti de Marco n.4, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per un Centro diurno disabili da realizzare alla Via Supersano, angolo Dante Alighieri n. 39, nel Comune di Scorrano, con dotazione di n. 30 posti. Tale richiesta rientra nel VII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
- Comunicazione Suap pratica n. SNTMRC86D24L419Q-27022021-1310 Prot. 0014221 del 27/02/2021;
- Contratto preliminare di locazione Commerciale tra il Sig. Mirko Ruggieri in qualità di locatore e la società “Srls Gli Angeli di Rolando” in qualità di conduttori sottoscritto in data 1.02.2021;

- Elaborati grafici: Tav.1 Pianta piano terra- stato di fatto; Tav. 2 Pianta piano terra – stato di progetto; Tav. 3 Pianta piano terra- stato demolito costruito;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnico-illustrativa;
- Dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario Asl;
- Rep. n. 288 Racc. n. 219 Costituzione di società a responsabilità limitata semplificata registrato a Lecce il 2 ottobre 2020 al n. 17857 / IT;
- Documento di identità del Sig. Marco Santoro, in qualità di legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls;
- Relazione generale delle caratteristiche dell'intervento , secondo i parametri indicati DGR n.2037/2013;
- Elenco parametri rispetto ai quali si intende essere valutati nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto, ai sensi della DGR 2037/2013;
- Richiesta di permesso a costruire;
- Relazione tecnica di asseverazione;
- Planimetrie- Nuovo catasto edilizio urbano – Piano terra;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Con DD n. 206 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7-2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce-Ricognizione posti residui”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I-V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 416 del 29/12/2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Lecce – Presa d'atto di esaurimento posti previsti da fabbisogno regionale”* sono stati assegnati in via **provvisoria n. 30 posti al Centro Diurno Disabili** da realizzare nel Comune di Scorrano alla Via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39, previa acquisizione dell'integrazione documentale in merito alle carenze/difficoltà rilevate in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione.

Con nota prot. AOO183_0000039 del 04/01/2022 è stata notificata la DD 416/2021 al Comune di Scorrano e alla società Gli Angeli di Rolando Srls, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria i 30 posti di CD disabili, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta integrazione documentale al Comune di Scorrano e società Gli Angeli di Rolando Srls in merito alle carenze/difficoltà rilevate in fase istruttoria, al fine di valutarne l'eventuale sanabilità.

Con pec del 12 gennaio 2022, acquisita al prot. n. AOO183/0000301 del 12/01/2022 di questo Ente, il Comune di Scorrano trasmetteva nota prot. REP_PROV-LE/LE-SUPRO 0017518/10-03-2021 ad oggetto *“Attestazione di conformità urbanistica-edilizia”*, nella quale il Responsabile del Settore II Assetto del Territorio – SUAP del

Comune di Scorrano – Provincia di Lecce- attestava la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Con pec del 13 gennaio 2022, acquisita al prot. n. AOO183/348 del 13/01/2022 di questo Ente, la società Gli Angeli di Rolando Srls trasmetteva allo scrivente Servizio integrazioni in merito alle carenze riscontrate, allegando la seguente integrazione documentale:

- Nota prot. REP_PROV-LE/LE-SUPRO 0017518/10-03-2021 ad oggetto *“Attestazione di conformità urbanistica-edilizia”*, nella quale il Responsabile del Settore II Assetto del Territorio – SUAP del Comune di Scorrano – Provincia di Lecce - attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà (artt.46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.) nella quale il Sig. Marco Santoro, in qualità di legale rappresentante della Società Gli Angeli di Rolando s.r.l.s., dichiarava *“che in caso di compatibilità favorevole e di rilascio di autorizzazione alla realizzazione, a mantenere/rispettare e/o svolgere quanto previsto e quanto inoltrato, nello specifico elaborati progettuali con relative planimetrie, redatte in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n.5/2019 ed ai requisiti minimi e specifici definiti nello stesso/la relazione tecnica descrittiva che illustra nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013”*;
- Tav. 2 Elaborato planimetrico stato di progetto;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà nella quale il legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls dichiarava *“in merito alla vostra richiesta di integrazioni per il rilascio del parere di compatibilità per il centro diurno per disabili sito nel comune di Scorrano, si trasmette:*
 - *La Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;*
 - *Planimetria quotata.**Per quest'ultima si fa presente che per mero errore da parte del tecnico sono state riportate errate quotazioni e in alcuni locali mancavano esse, nella planimetria non sono stati modificati nessun locale o destinazione, si evince dalla metratura e dalla legenda, che i metri totali lordi sono 309 mq e quelli utili senza calcolare la parte esterna sono 252 mq”*;
- Contratto Preliminare di locazione commerciale tra il Sig. Mirko Ruggieri in qualità di locatore e la società Srls Gli Angeli di Rolando in qualità di conduttori sottoscritto in data 1.02.2021;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.) del 10/01/2022, nella quale il Sig. Mirko Ruggieri, in qualità di proprietario dell'immobile sito a Scorrano alla via Supersano n.39 *“dichiara che l'immobile su redatto che è a disposizione alla Società gli Angeli di Rolando dalla data del 01-02-2021, per la realizzazione di un Centro Diurno per Disabili Reg. R. 5/2019”*

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 416/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per 30 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Scorrano in relazione all'istanza della Società Gli Angeli di Rolando Srls per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzarsi nel Comune di Scorrano (Le), ubicato alla Via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39 con dotazione di n. 30 posti, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta al Comune di Scorrano e allo scrivente Servizio, **il contratto di locazione definitivo con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di Scorrano alla via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39;**

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Gli Angeli di Rolando Srls e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Gli Angeli di Rolando Srls è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 10.03.2021 e dalla documentazione integrativa del 13 gennaio 2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Scorrano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Scorrano in relazione all'istanza della Società Gli Angeli di Rolando Srls per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019, da realizzarsi nel Comune di Scorrano (Le), ubicato alla Via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39 con dotazione di n. 30 posti, con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls entro, e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta al Comune di Scorrano e allo scrivente Servizio, **il contratto di locazione definitivo con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate dell'immobile situato nel Comune di Scorrano alla via Supersano angolo Dante Alighieri n. 39;** con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Gli Angeli di Rolando Srls e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Gli Angeli di Rolando Srls è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 10.03.2021 e dalla documentazione integrativa del 13 gennaio 2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Scorrano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Gli Angeli di Rolando Srls alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

• di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Scorrano (ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it / suap.le@cert.camcom.it);
- alla società Gli Angeli di Rolando Srls, in persona del suo legale rappresentante (gliangelidirolando22@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione

(Mauro Nicastro)